

# La Commissione RIPAM

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

**Visto** il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

**Vista** la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;

**Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

**Visto** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

**Visto** il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;

**Visto**, in particolare, l'articolo 3-ter, comma 4, del predetto decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 secondo cui i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

# La Commissione RIPAM

**Visto** il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni»;

**Visto**, in particolare, l'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, nella parte in cui richiama il principio secondo cui il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»;

**Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;

**Vista** la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

**Visto** l'articolo 35, comma 4-*septies*, lett. b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 secondo cui, tra l'altro, la Commissione RIPAM organizza i concorsi unici applicando una riserva del dieci per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

**Visto** il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità, concernente le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»;

**Visto** il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'articolo 18, comma 4, rubricato «Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro»;

# La Commissione RIPAM

**Visto** l'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, rubricato «Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

**Vista** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

**Visto** il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

**Visto** il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

**Visto** il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra classi delle lauree triennali ex decreto n. 509 del 1999 alle corrispondenti classi delle lauree ex decreto n. 270 del 2004;

**Visto** il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

# La Commissione RIPAM

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

**Visto** il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

**Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

**Vista** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025»;

**Visto** l'articolo 1, comma 891, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, con il quale si prevede che, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, destinato tra l'altro al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari o nell'Area delle elevate professionalità previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con corrispondente incremento della dotazione organica. In base alla disposizione, con i medesimi decreti è autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unità di personale;

# La Commissione RIPAM

**Visto** l'articolo 1, comma 891-*ter*, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dall'articolo 18, comma 1, del ciato decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale prevede che, in relazione alle assunzioni previste dal richiamato comma 891, le amministrazioni interessate comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-*quater*. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di predetto personale può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al predetto comma 891;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2025, in corso di registrazione, secondo il quale, tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata, ai sensi del citato articolo 1, commi 891 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 a indire un concorso unico per il reclutamento di 33 unità di personale da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità e di 261 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche e con le quote di riserva al personale già in servizio presso le medesime amministrazioni indicate nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto, nonché autorizza le amministrazioni pubbliche interessate ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale non dirigenziale indicate nella medesima Tabella 1, nei limiti delle risorse finanziarie ivi riportate;

**Visto** l'articolo 1, comma 891-*quater*, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il quale dispone che il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 891-*ter* è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Viste** le note con cui le amministrazioni interessate, in riscontro alla nota prot. DFP-0048825 del 25 giugno 2025, hanno indicato il contingente di personale non dirigenziale da reclutare nell'Area dei funzionari e nell'Area delle elevate professionalità con competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa ai fini del presente concorso unico, specificando in alcuni casi l'intendimento di avvalersi della riserva sopra richiamata;

# La Commissione RIPAM

**Visto** il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni destinatarie del presente bando;

**Visto** il sistema di classificazione del personale oggetto del presente bando di concorso;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;

**Visto** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 1° ottobre 2024 che nomina la Commissione RIPAM

## **Delibera**

### **Articolo 1**

#### **Posti messi a concorso**

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di **n. 294 unità** di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, con competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, di cui **n. 33 unità** da inquadrare nell'**Area delle elevate professionalità** e **n. 261 unità** da inquadrare nell'**Area dei funzionari**, secondo la seguente ripartizione:

- **n. 33 unità di personale da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità (Codice 01):**
  - **n. 11 unità** nei ruoli del **Ministero dell'economia e delle finanze**, di cui n. 3 unità riservate al personale in servizio presso la stessa amministrazione che sia in possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso alla medesima Area;
  - **n. 10 unità** nei ruoli del **Ministero dell'interno**, di cui n. 3 unità riservate al personale in servizio presso la stessa amministrazione che sia in possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso alla medesima Area;
  - **n. 6 unità** nei ruoli del **Ministero della cultura**;
  - **n. 6 unità** nei ruoli del **Ministero del turismo**, di cui n. 1 unità riservata al personale in servizio presso la stessa amministrazione che sia in possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso alla medesima Area;
- **n. 261 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari (Codice 02):**
  - **n. 15 unità** nei ruoli della **Presidenza del Consiglio dei ministri**;
  - **n. 4 unità** nei ruoli del **Ministero dell'economia e delle finanze**;
  - **n. 22 unità** nei ruoli del **Ministero delle imprese e del made in Italy**;
  - **n. 32 unità** nei ruoli del **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**;
  - **n. 5 unità** nei ruoli del **Ministero della giustizia**;

# La Commissione RIPAM

- **n. 34 unità** nei ruoli del **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**;
- **n. 3 unità** nei ruoli del **Ministero dell'istruzione e del merito**;
- **n. 6 unità** nei ruoli del **Ministero dell'interno**, di n. 1 riservata al personale in servizio presso la stessa amministrazione che sia in possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso alla medesima Area;
- **n. 27 unità** nei ruoli del **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**;
- **n. 33 unità** nei ruoli del **Ministero dell'università e della ricerca**;
- **n. 30 unità** nei ruoli del **Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste**;
- **n. 17 unità** nei ruoli del **Ministero della cultura**;
- **n. 15 unità** nei ruoli del **Ministero della salute**, di cui n. 3 unità riservate al personale in servizio presso la stessa amministrazione che sia in possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso alla medesima Area;
- **n. 18 unità** da inquadrare nei ruoli del **Ministero del turismo**, di cui n. 5 riservate al personale in servizio presso la stessa amministrazione che sia in possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso alla medesima Area.

2. Ferme restando le riserve indicate nel precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4-*septies*, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 il dieci per cento dei posti, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, è riservato alle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

5. Le riserve di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo operano a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 7 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui al comma 2 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

# La Commissione RIPAM

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 7 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 in sede di formazione della graduatoria finale di merito.

7. Le suddette riserve sono computate sui posti previsti per ogni singolo codice di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 secondo cui nei pubblici concorsi le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove all'atto della formazione della graduatoria finale di merito sia necessaria una riduzione dei posti da riservare in relazione al limite di cui al presente comma i posti da riservare ai sensi dei commi 3 e 4 sono ridotti proporzionalmente.

8. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 9 del presente bando di concorso.

## Articolo 2

### Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

- a. cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b. maggiore età;
- c. godimento dei diritti civili e politici;
- d. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno



# La Commissione RIPAM

notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- g. idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;
- h. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, nonché possesso dell'esperienza professionale triennale per l'Area delle elevate professionalità, come di seguito indicato:

## **Area delle elevate professionalità (Codice 01)**

**Laurea magistrale (LM):** LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-17 Fisica; LM-40 Matematica; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-Data Data Science e gestione dell'innovazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

**nonché**

**Esperienza professionale triennale** nell'ambito dell'analisi, della valutazione delle politiche pubbliche, della revisione della spesa e della ricerca economica e sociale in forma di lavoro autonomo o dipendente, all'interno di un'unità organizzativa, presso un'amministrazione/ente pubblico, un ente privato o un'organizzazione internazionale.

L'esperienza deve essere comprovata attraverso almeno uno dei seguenti requisiti:

- rapporto di lavoro, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e presso gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché presso istituzioni europee o internazionali;
- rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, presso soggetti privati, italiani o stranieri;
- rapporto di lavoro autonomo, rapporto di consulenza o collaborazione professionale a favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli studi professionali.

## **Area dei funzionari (Codice 02)**

**Laurea (L):** L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-30 Fisica; L-33 Scienze economiche; L-35 Scienze matematiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

# La Commissione RIPAM

**Laurea magistrale (LM):** LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-17 Fisica; LM-40 Matematica; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-Data Data Science e gestione dell'innovazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Si precisa che a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sarà richiesto il possesso di una delle lauree magistrali sopra richiamate o titoli equiparati come previsto dal relativo ordinamento professionale.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equipollente da un ateneo italiano ovvero equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it).

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea il precedente punto d) si applica solo in quanto compatibile.

3. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sarà altresì richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia.

4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del presente bando di concorso.

# La Commissione RIPAM

## Articolo 3

### Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze della commissione esaminatrice, si avvarrà anche di Formez PA.
3. Il concorso sarà espletato in base al Codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, con la procedura di seguito indicata che si articola attraverso:

#### Area delle elevate professionalità

- a) una prova preselettiva, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per il Codice 01;
- b) una prova scritta secondo la disciplina dell'articolo 7 del presente bando, riservata ai candidati che hanno superato la prova preselettiva di cui alla lettera a);
- c) una prova orale secondo la disciplina dell'articolo 8 del presente bando, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera b);
- d) la valutazione dei titoli, che verrà effettuata con le modalità previste dall'articolo 9 del presente bando, solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova orale di cui alla precedente lettera c) si svolge in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

#### Area dei funzionari

- a) una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali e anche con più sessioni consecutive non

# La Commissione RIPAM

contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

b) una prova orale secondo la disciplina dell'articolo 8 del presente bando, riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a);

c) la valutazione dei titoli, che verrà effettuata con le modalità previste dall'articolo 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

La prova orale di cui alla precedente lettera b) si svolge in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.

4. La commissione esaminatrice nominata, per ciascun codice concorso o per più codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redigerà le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

5. I primi classificati nell'ambito delle graduatorie finali di merito, validate ai sensi del successivo articolo 11 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle eventuali riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni di destinazione per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12 del presente bando.

## Articolo 4

### **Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità.**

#### **Comunicazioni ai candidati**

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Portale inPA, disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>" e sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte.

2. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale inPA, disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>", previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda relativa al presente bando, pubblicato sul Portale inPA, disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>", devono essere completati entro le ore 18:00 del 27 gennaio 2026. Tale

# La Commissione RIPAM

termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate su Portale inPA. Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- a) il cognome e il nome, il codice fiscale;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- d) l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- g) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del

# La Commissione RIPAM

provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

- j) il codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- k) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 9 del presente bando;
- m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 del presente bando;
- n) l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
- o) il possesso di esperienza documentata di almeno tre anni anche non continuativi in ambito attinente al codice di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare;
- p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'articolo 15.

6. Si precisa che, come indicato nell'articolo 2, comma 3, del presente bando, a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sarà richiesto il possesso della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

7. Si precisa che, come indicato nell'articolo 2, comma 3, del presente bando, a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della giustizia sarà richiesto il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.

9. I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale

# La Commissione RIPAM

inPA durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

10. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it).

11. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPA durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

12. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale inPA durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

13. Le amministrazioni interessate effettuano controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

14. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

15. La Commissione RIPAM, Formez PA e le amministrazioni interessate non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito,

# La Commissione RIPAM

oppure da mancata o tardiva o irrituale comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

16. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

17. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale inPA. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

18. In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del Portale inPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale, tale da impedire ai candidati l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione sarà prorogato per un tempo corrispondente alla durata del malfunzionamento.

19. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale inPA. Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul Portale inPA almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

## Articolo 5

### Commissioni esaminatrici

1. I componenti della commissione esaminatrice per ciascun codice di concorso o per più codici di concorso di cui al precedente articolo 1, sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, come disposto dall'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. La commissione esaminatrice è competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche e digitali. Della predetta commissione possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane.

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.



# La Commissione RIPAM

4. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando, possono essere nominati appositi comitati di vigilanza, il Ministero dell'economia e delle finanze indicherà i relativi componenti.

5. Per esigenze organizzative e di celerità la Commissione RIPAM può altresì utilizzare il personale di Fornez PA per la costituzione dei comitati di vigilanza. È fatta riserva, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, di nominare sottocommissioni.

## **Articolo 6** **Prova preselettiva**

1. La prova preselettiva, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere per l'Area delle elevate professionalità (Codice 01) qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, consisterà nella somministrazione di un test di n. 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti e si articolerà come segue:

a) una parte composta da n. 30 (trenta) quesiti volti a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nelle materie concorsuali oggetto della prova scritta.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 10 (dieci) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti;

c) una parte composta da n. 10 (dieci) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;

# La Commissione RIPAM

- risposta meno efficace: 0 punti.

2. In esito alla prova preselettiva sarà ammesso a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari a 5 (cinque) volte il numero di posti messi a concorso, compresi gli *ex aequo*.
3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% (ottanta per cento), in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito è effettuata attraverso il Portale "inPA". La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale "inPA" almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
5. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
6. I candidati regolarmente iscritti online che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso, ferme restando le eventuali misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato e allegato al verbale della commissione esaminatrice apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale "inPA". Ciascun candidato potrà verificare il punteggio conseguito e accedere al proprio elaborato secondo le modalità che saranno pubblicate sul Portale inPA.
9. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

# La Commissione RIPAM

## **Articolo 7** **Prova scritta**

1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, si svolgerà secondo le modalità di seguito indicate.

### **Area delle elevate professionalità (Codice 01)**

La prova scritta consisterà nella somministrazione di uno o più quesiti a risposta sintetica e in uno o più casi gestionali, anche volti ad accertare le competenze e le attitudini dei candidati in relazione alle specificità del profilo da selezionare.

La prova scritta, valutabile con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, sarà volta a verificare le conoscenze nelle seguenti materie:

- econometria;
- elementi di scienza delle finanze e politica economica;
- elementi di data science e data mining;
- statistica economica applicata al settore delle amministrazioni pubbliche;
- metodi qualitativi e quantitativi per l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche;
- contabilità pubblica;
- diritto amministrativo;
- conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- conoscenza e uso di tecnologie informatiche, con particolare riferimento a programmi per le analisi statistiche ed econometriche e di strumenti digitali per la comunicazione.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di quattro ore.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

### **Area dei funzionari (Codice 02)**

La prova scritta consisterà in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti e si articolerà come segue:

a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

- econometria;
- elementi di scienza delle finanze e politica economica;
- elementi di data science e data mining;
- statistica economica applicata al settore delle amministrazioni pubbliche;
- metodi qualitativi e quantitativi per l'analisi e la valutazione delle politiche pubbliche;

# La Commissione RIPAM

- contabilità pubblica;
- elementi di diritto amministrativo;
- conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- conoscenza e uso di tecnologie informatiche, con particolare riferimento a programmi per le analisi statistiche ed econometriche e di strumenti digitali per la comunicazione.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;

- mancata risposta: 0 punti;

- risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;

- risposta neutra: +0,375 punti;

- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

2. Ogni comunicazione concernente la prova scritta, compreso il calendario e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale inPA. La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul Portale inPA almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

3. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale inPA. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

4. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali

# La Commissione RIPAM

misure dispensative previste per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

5. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale inPA.

6. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul Portale inPA.

7. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

## **Articolo 8**

### **Prova orale**

1. La prova orale è prevista solo per i candidati che hanno superato la prova scritta. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul Portale inPA almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di cui all'articolo 7 del presente bando.

3. In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento:

- della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- conoscenza e uso di tecnologie informatiche, con particolare riferimento a programmi per le analisi statistiche ed econometriche e di strumenti digitali per la comunicazione.

4. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul Portale inPA contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

# La Commissione RIPAM

6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del presente bando.

## Articolo 9

### Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale per l'Area delle elevate professionalità (Codice 01) e della prova scritta per l'Area dei funzionari (Codice 02) nei confronti dei soli candidati che hanno superato le relative prove.

2. La valutazione è effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Per entrambi i codici di concorso, per un massimo di 10 (dieci) punti, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli è attribuito sulla base dei seguenti criteri:

- per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso). Solo per l'Area dei funzionari (Codice 02), qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre 5 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando i punteggi relativi al voto di laurea sono aumentati di un terzo, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

VOTO	PUNTI	Maggiorazione di punteggio nel caso di conseguimento del titolo di accesso non oltre 5 anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
110 e lode	3	4,00
110	2,75	3,67
109	2,5	3,33
108	2,25	3,00
107	2	2,67
106	1,9	2,53
105	1,8	2,40
104	1,7	2,27
103	1,6	2,13
102	1,5	2,00

# La Commissione RIPAM

101	1,4	1,87
100	1,3	1,73
99	1,2	1,60
da 96 a 98	1,1	1,47
da 92 a 95	1	1,33
da 87 a 91	0,9	1,20
da 81 a 86	0,8	1,07
da 74 a 80	0,7	0,93
da 68 a 73	0,6	0,80
da 66 a 67	0,5	0,67

- 0,5 punti per la laurea triennale (L) utilizzata per l'accesso;
- 0,5 punti ulteriori per la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM) che costituisce la naturale prosecuzione della laurea triennale utilizzata per l'accesso;
- 1 punto per la laurea magistrale a ciclo unico o per il diploma di laurea (DL);
- 0,25 punti per ogni laurea magistrale (LM), anche a ciclo unico, laurea specialistica (LS) e diploma di laurea (DL) attinenti alle materie della prova scritta ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'accesso al presente concorso;
- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 2 punti per ogni diploma di specializzazione attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili;
- 2,5 punti per ogni dottorato ricerca attinente alle materie della prova scritta, fino a un massimo di due titoli valutabili.

4. Ultimata la prova orale di cui al precedente articolo 8 la commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nelle relative prove d'esame e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.

5. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.

## Articolo 10

### Preferenze e precedenza

1. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, sono preferiti:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

# La Commissione RIPAM

- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
  - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  - e) maggior numero di figli a carico;
  - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
  - g) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
  - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  - l) aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  - m) avere svolto, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  - o) minore età anagrafica.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera d-*bis*) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.
3. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

## Articolo 11

### **Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso**

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, saranno validate dalla Commissione RIPAM e comunicate alle amministrazioni interessate. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul Portale inPA e sui siti istituzionali delle singole amministrazioni.



# La Commissione RIPAM

2. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul Portale inPA. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

## **Articolo 12**

### **Assunzione in servizio**

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione delle graduatorie finali di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
2. I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice concorso, oggetto del presente bando, potranno scegliere l'amministrazione di destinazione secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze si procederà all'assegnazione d'ufficio.
3. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalità che saranno indicate sul Portale inPA.
4. Tutti i candidati dichiarati vincitori per ciascun codice concorso saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale dell'amministrazione di destinazione nell'Area delle elevate professionalità e nell'Area dei funzionari, secondo il relativo ordinamento professionale, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio.
5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
6. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
7. Il vincitore o l'idoneo che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione e dalla graduatoria.

## **Articolo 13**

### **Accesso agli atti**

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

# La Commissione RIPAM

2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. L'avviso relativo alle modalità di accesso sarà pubblicato sul Portale inPA.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili *online* con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito <http://formez.it> secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale *«Accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 294 unità di personale non dirigenziale, con competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa»*. La visione e/o il rilascio degli atti richiesti sono subordinati alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta dell'avvenuto versamento.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente della Direzione Concorsi Formez PA.

## Articolo 14

### Trattamento dei dati personali

1. Le amministrazioni destinatarie del presente bando, indicate con la relativa denominazione e i dati di contatto nell'Allegato 1, operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (di seguito, "Titolare") per i dati personali connessi al presente bando (di seguito, "bando di concorso"), nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD"). Ai sensi dell'art. 12 RGPD, il Titolare fornisce agli interessati le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale "inPA" sono presenti sul sito web del Portale al link "Privacy Policy" presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/>.
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al bando di concorso.
3. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, bando di concorso), ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.
4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

# La Commissione RIPAM

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:
  - a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;
  - b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del RGPD.
  - c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del Portale inPA, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di concorso. Successivamente, il Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalità, il titolare tratta, altresì, categorie particolari di dati personali (come previsto dall'articolo 2, del bando di concorso, rubricato "Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'articolo 9, par. 2, lett. g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
14. I riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono riportati nell'Allegato 1 e pubblicati sul sito istituzionale del Titolare.
15. L'interessato, ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD, può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, inviando le relative richieste ai recapiti indicati nell'Allegato 1.
16. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

# La Commissione RIPAM

## **Articolo 15**

### **Norme di salvaguardia**

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

Per il Dipartimento della funzione pubblica  
(dott. Paolo Vicchiarello)

Per il Ministero dell'economia e delle finanze  
(dott. Pasqualino Castaldi)

Per il Ministero dell'interno  
(Prefetto dott.ssa Carmen Perrotta)